



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



**Ordinanza n. 06
del 10.03.2020**

UFFICIO DEL SINDACO
Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412 email:
sindaco@comune.carsoli.aq.it

Oggetto: **Sospensione del mercato settimanale del mercoledì per il periodo fino al 3 aprile 2020
(giornate 11 marzo; 18 marzo; 25 marzo; 01 aprile 2020)**

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO l'allegato n. 1 "Misure Igienico-Sanitarie" e precisamente il punto "d" in cui è disposto di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'08.03.2020 n. 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 09.03.2020 n. 3;

CONSIDERATO che il mercato settimanale nelle modalità in cui si svolge comporta un affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, come stabilito nel richiamato allegato n. 1 lett. "d" del D.P.C.M. del 04.03.2020;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del Testo Unico degli Enti locali approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

RITENUTO, quindi necessario, come misura cautelare atta ad evitare il diffondersi dell'epidemia, sospendere lo svolgimento del mercato settimanale almeno fino al 3 aprile 2020 e quindi per le seguenti giornate 11 marzo; 18 marzo; 25 marzo; 1 aprile 2020, salvo diverso provvedimento in base all'evolversi dei provvedimenti governativi;

DATO atto che potranno essere concessi recuperi delle giornate perse con edizione/i straordinaria/e del mercato settimanale in data/e da concordare con i rappresentanti sindacali degli operatori e comunque dopo la fine del periodo di emergenza;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, la sospensione del mercato settimanale fino al 3 aprile 2020 e quindi per le seguenti giornate di mercoledì 11 marzo; 18 marzo; 25 marzo e 01 aprile 2020

Il presente provvedimento sarà reso noto mediante affissione all'Albo On-line del Comune di Carsoli;

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di L'Aquila, al Comando Stazione Carabinieri di Carsoli, alla Polizia Locale di Carsoli, ognuno per quanto di competenza.-

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. dell'Abruzzo nei termini di legge.

che chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dalle norme vigenti;

E' dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla residenza Municipale addi 10.03.2020.

IL SINDACO
f.to Avv.to Velia Nazzarro